

I nuovi « Voucher »

Alla luce della Circ. Inps 107/2017 e del Msg Inps 2887 del 12.07.2017

di commento alla legge 96 del 21.06.2017

Le ns. indicazioni

LABOUR CONSULTING SRLTP

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)

Dott. M. MARMIROLI – Dott.ssa C. CAMPANI

Consulenti del Lavoro

Le novità approvate il 15.6.2017

(legge di conversione del decreto legge 50/2017)

Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali.

Il Libretto famiglia (LF) ed il Contratto di prestazione occasionale (CPO).



Il nuovo sistema è strutturato su due tipologie di utilizzo:

prestazioni occasionali a favore dei privati

«LF»

prestazioni occasionali per imprese e professionisti

«CPO»

Vengono introdotte nuove **soglie di compenso e impiego** (non riproporzionate nel 2017 - vigenza dal 26.4.2017):

- a) **Compenso ricevuto** : con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**, i compensi per anno non potranno superare 5.000 euro. Inoltre ogni prestatore, dallo stesso utilizzatore, non potrà ricevere compensi superiori a 2.500 €.
- b) **Compenso pagato**: ciascun **utilizzatore**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**, non potrà pagare compensi complessivi superiori a 5.000 euro (max 2.500 € per ogni percettore). Per particolari categoria questa soglia è aumentata del 25% solo per l'utilizzatore - 6.667 €).
- c) **Compenso massimo** in durata massima sarà pari a **280 ore** nell'arco dell'anno (civile).



Tabella di Comparazione

4

	Vecchia Disciplina Voucher	Libretto di Famiglia	Contratto di Prestazione Occasionale
Chi può usarlo	Tutti	Famiglie	Aziende e Prof.
Chi può riceverlo	Tutti	Tutti	Tutti purché il lavoratore non abbia avuto lav. dip. o co.co. nei 6 mesi prec. Con lo stesso utilizzatore.
Esclusioni Note: nei CPO: i p. time vengono conteggiati pro quota. Gli apprendisti sono esclusi (vedi msg Inps 2887 del 12.07.2017)	Appalti di opere e servizi	Nessuna esclusione	Utilizzatori con più di 5 addetti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti); imprese agricole (salve eccezioni); imprese edili e affini; appalti di opere e servizi, imprese facchinaggio e altre attività «pericolose o pesanti» specifiche (rinvio).
Attività lavorative ammesse	Tutte	piccoli lavori domestici assistenza domiciliare lezioni private.	Azienda: tutte

Tabella di Comparazione

5

	Vecchia Disciplina Voucher	Libretto di Famiglia	Contratto di Prestazione Occasionale
Compenso Orario	10 € lordi/costo (oneri Inps 1,30 + Inail 0,70 + servizio 0,50) = 7,5 € netti	10 € valore nominale meno costo 2 € (Inps: 1,65 €, Inail: 0,25 €, servizio: 0,10 €). Netto 8 €.	9 € valore minimo netto / costo 12,41 € (Inps: 2,97 €, Inail: 0,32 €, servizio: 0,12€). Valore min. in agricoltura vedi CCNL (dubbi sulle tariffe indicate in circolare).
Importi Massimi	<ul style="list-style-type: none"> Per chi riceve 7.000 € netti (9.333 lordi) percettori di amm.ri soc. 3.000 € netti Per chi paga: imprenditori e professionisti 2.020 € netti (2.693 lordi) 	<ul style="list-style-type: none"> Per chi viene pagato: 5.000 € Per chi paga: 5.000 € tot. con max 2.500 € per ogni prestatore. Per alcune categorie come studenti < 25 anni, percettori di ammortizzatori soc., disoccupati da 12 mesi con DID, pensionati vecchiaia e invalidità, l'utilizzatore potrà considerare il 75% del valore erogato ed arrivare così ad oltre 5000 €. 	
Metodo di incasso	Riscossione dei voucher presso poste, tabaccai e Inps.	Entro il 15 del mese successivo, l'Inps accredita il compenso sul conto corrente bancario o mediante bonifico domiciliato pagabile presso gli uffici postali.	

Tabella di Comparazione

	Vecchia Disciplina Voucher	Contratto di Prestazione Occasionale - Agricoltura
Compenso Orario <u>Settore Agricolo</u>	10 € lordi/costo (oneri Inps 1,30 + Inail 0,70 + servizio 0,50) = 7,5 € netti	CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente INPS msg. 2887/2017): -area 1: € 9,65; -area 2: € 8,80; -area 3: € 6,56.
Fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:		a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario. I lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione.

Tabella di Comparazione

7

	Vecchia Disciplina Voucher	Libretto di Famiglia	Contratto di Prestazione Occasionale
Orario (riferimento al D.lgs 66/2003 compresi i riposi)	Non Previsti limiti giornalieri specifici.		Nel contratto con aziende (CPO) la prestazione di lavoro anche se inferiore a 4 ore, deve essere pagata 36 €. La prestazione non deve eccedere le 280 ore nell'anno (eccetto agricoltori). La somministrazione (c.d. interinale) potrebbe rivelarsi più conveniente sino a 2/3 giorno di impiego e avere meno adempimenti.
Dove si acquista e come si attiva.	<p>Pagamento On Line con F24.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto da rivenditori e banche • Invio, almeno 60 minuti prima dell'inizio, di sms o e-mail all'Ispettorato del lavoro. 		<p>Previa registrazione alla piattaforma Inps (www.inps.it/prestazionioccasionali) - vedi infra - si effettuano i pagamenti online con Mod. F24 (per il LF vedi sotto).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Libretto famiglia: le famiglie possono anche acquistare il titolo «pre-finanziato» alle Poste. • “Contratto di prestazione occasionale”: si attiva con una comunicazione all’Inps (web o contact center) <u>almeno un’ora prima</u>; per il libretto la famiglia si comunicano i dati <u>entro il 3 del mese successivo alla prestazione</u>. La prestazione non svolta può essere annullata dall’utente <u>ma il lavoratore può confermarla comunque venendo pagato (anomalia)</u>.

Tabella di Comparazione

8

	Vecchia Disciplina Voucher	Libretto di Famiglia	Contratto di Prestazione Occasionale
Versamento provvista	E' necessario che l'utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso.	Versamento: modello F24 per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "LIFA" (multipli di 10€); per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "CLOC". Le somme sono utilizzabili entro 9/10 giorni dall'operazione di versamento (comunicato 31 agosto 2017).	



Dubbi ancora aperti e da chiarire o anomalie:

- 1) Il conteggio dei lavoratori medi del semestre mobile è complesso e inefficace: si osserva il semestre mobile che parte dall'8° mese precedente l'inizio delle missioni. **Esempi:**

Arco temporale 6 mesi partendo dall'8° precedente (nov. 2016 - aprile 2017)					23-lug-17
	primi 2 mesi	3° - 4° mese	5° - 6° mese	MEDIA	
Nr. Lav. Tempo Ind.	4,00	8,00	4,00	5,33	NO CPO
Unità < 0,5 = 0					
Arco temporale 6 mesi (nov. 2016 - aprile 2017)					23-lug-17
	primi 2 mesi	3° - 4° mese	5° - 6° mese	MEDIA	
Nr. Lav. Tempo Ind.	3,00	8,00	4,00	5,00	SI CPO
Arco temporale 6 mesi (nov. 2016 - aprile 2017)					23-lug-17
	primi 2 mesi	3° - 4° mese	5° - 6° mese	MEDIA	
Nr. Lav. Tempo Ind.	8,00	9,00	0,00	5,67	NO CPO



Dubbi ancora aperti e da chiarire o anomalie:

2) Il compenso dei CPO (9 € netti per il prestatore) deve essere pagato per un minimo di 4 ore per ogni giorno di prestazione (36 € per il prestatore) anche se per durate della prestazione inferiori alle 4 ore.

Il costo minimo è quindi pari a 49,64 € (12,41 € * 4 ore) !!!

Si suggerisce, data la maggiore flessibilità ed i minori adempimenti, di valutare, per prestazioni sino a 2/3 ore, l'attivazione di un contratto di somministrazione (c.d. interinale).



Dubbi ancora aperti e da chiarire o anomalie:

3) Il compenso dei CPO può essere annullato dall'utilizzatore, entro 3 giorni dalla data nella quale la prestazione doveva essere effettuata. Ciò è logico nei casi di assenza al lavoro, impossibilità, malattia ecc. Tuttavia si segnala che il lavoratore potrebbe, anche in assenza della prestazione, confermare tramite il sito dell'INPS il pagamento dovuto, revocando l'annullamento del datore di lavoro. E' evidente che tale meccanismo abbisogna di un correttivo o rischia di lasciare al solo lavoratore la possibilità di incassare i compensi anche senza averne diritto (segnalando tra l'altro indirettamente anche all'INPS, un presunto comportamento illegittimo dell'utilizzatore).



ATTENZIONE !

4) **Sicurezza sul lavoro**: si ricorda che quando un imprenditore o professionista occupa lavoratori con CPO è tenuto a garantire le tutele già previste per i lavoratori subordinati, con i conseguenti obblighi d'informazione, di formazione e di addestramento (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008), oltre che di garantire la sorveglianza sanitaria nei casi previsti attraverso il medico competente (art. 41, D.Lgs. n.81/2008) e adempiere, più in generale, a tutti gli altri obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme in materia.

Conseguentemente si dovrà verificare l'eventuale formazione pregressa del lavoratore (se già formato) o premurarsi di pianificare la formazione.

Dal 16 gennaio 2012, gli Accordi Stato-Regioni nr. 221/CSR e nr. 223/CSR, relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall'art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti) e dall'art. 34, comma 2 (datore di lavoro / RSPP) del D. Lgs. n. 81/08. hanno definito la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.



4) Sicurezza:

L'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività aziendale: basso, medio, alto è basata sulle macro categorie di rischio individuate attraverso le corrispondenze dei Codici ATECO 2002_2007 (nei CPO andranno escluse le attività vietate come l'edilizia, ecc.):

- **Rischio Alto** (Costruzioni non possibile CPO in edilizia), Ind. Alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità) – attenzione ai settori vietati ai CPO;
- **Rischio Medio** (Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio);
- **Rischio Basso** (Uffici e Servizi, Commercio, Attività artigianali, Turismo).



LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Rischio Basso 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica – TOTALE 8 ore

Rischio Medio 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica – TOTALE 12 ore

Rischio Alto 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica – TOTALE 16 ore

Aggiornamento con periodicità quinquennale di 6 ore

4) **Sicurezza (riposi e pause di lavoro)** Sia nelle prestazioni occasionali che nelle prestazioni effettuate con libretto di famiglia devono essere rispettati i riposi e le pause di lavoro ex. art. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 66/2013.

SCHEMA DI RIEPILOGO DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO - D.Lg.s nr. 66/2003					
I lavoratori minorenni riferiscono invece alla Legge 977/1967					
MATERIA	MISURA NORMALE	MISURA MASSIMA	MISURA MINIMA	SANZIONE	OBBLIGHI / INDICAZIONI
ORARIO SETTIMANALE (SU 7 GG. CONSECUTIVI)	40 ore	48 ore	Nessuna	PREVISTA	***
ORARIO GIORNALIERO	8 ore	13 ore	Nessuna	PREVISTA	Riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive.
LAVORO NOTTURNO (VIETATO ALLE LAVORATRICI MADRI SINO AD 1 ANNO DI ETA' DEL FIGLIO).	8 ore	8 di lavoro ore su 24 ore	3 ore lav. nell'arco delle fasce previste	PREVISTA	Dalle 24.00 alle 05.00 - limite 8 ore lavorate in notturno su 24 ore - il lav. non può prestare straordinario (salvo rare eccezioni)
PAUSA PER ADDETTI V.D.T > 20 ORE SETT.	***	Nessuna	15 minuti	PREVISTA	Ogni 120 minuti di esposizione diretta al V.D.T
PAUSA DI LAVORO DOPO MAX 6 ORE ININTERROTTE.	***	Nessuna	10 minuti	PREVISTA	Assorbibile e non aggiuntiva a quelle previste da fonti aziendali.
<u>RIPOSO GIORNALIERO (MOLTO IMPORTANTE EVITARE CAMBI TURNO)</u>	***	<u>Nessuna</u>	<u>11 ore ininterrotte nell'arco di 24 ore "solari"</u>	<u>PREVISTA</u>	<u>Anche in caso di più rapporti di lavoro (p. time o doppio lavoro).</u>
RIPOSO SETTIMANALE (ANCHE SE DIRIGENTI O IMP. DIRETTIVI)	Sabato Domenica	Nessuna	24 ore ininterrotte	PREVISTA	Riposo consecutivo 24 ore, cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero.



Sanzioni:

- 1) **Prestazioni** rese dal lavoratore presso lo stesso utilizzatore (esclusa la Pubblica Amm.ne) con compenso > 2.500 euro -> **il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato !!!!**

- 2) **Prestazioni** rese dal lavoratore presso lo stesso utilizzatore (esclusa la Pubblica Amm.ne) con durata complessiva > 280 ore anno (civile) -> **il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato !!!!**

- 1) **Violazioni formali / comunicazione:** se l'impresa o il professionista non trasmettono almeno un'ora prima dell'inizio i dati che l'Inps richiede -> Sanzioni Amministrative da 500 a 2.500 euro per ogni «attività» svolta fuori regola (ovviamente si attendono chiarimenti circa il significato di «attività»). Possibile il pagamento in misura ridotta ad 1/3 ex 689/81 - 833,33 €.

Piattaforma telematica

Ai fini dell'accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio:

[www.inps.it/ Prestazioni Occasionali](http://www.inps.it/PrestazioniOccasionali)

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:

- ▶ dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 (es. Consulenti del Lavoro);
- ▶ dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i servizi di registrazione del prestatore e per tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore.
- ▶ Tramite Contact Center Inps.



Dati di utilizzo a due mesi dalla partenza (fonte INPS – Sole24Ore del 29.08.2017).

Si sono registrati **3.998 utilizzatori del Libretto Famiglia**, **12.252 utilizzatori del contratto di prestazione occasionale (aziende, liberi professionisti, associazioni ed altri enti)** e **10.767 lavoratori disponibili ad operare nelle forma del lavoro occasionale.**

I versamenti degli utilizzatori hanno superato l'importo di **4 milioni**, di cui **362.000 euro per il Libretto Famiglia** e **3.833.000 euro per il contratto di lavoro occasionale.**

Attualmente sono **6.742 i lavoratori che hanno svolto prestazioni di lavoro occasionale** (686 grazie ai Libretto Famiglia e 6.056 con il contratto di lavoro occasionale), per un totale di **28.724 giornate lavorative** (2.544 Libretto Famiglia e 26.180 contratto di lavoro occasionale).





PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

Via Pier Carlo Cadoppi, 14

42124 REGGIO EMILIA (RE)

Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3

43121 PARMA (PR)

Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

